

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
“ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA
PER ORGANO”**

**Approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.489 del 3 maggio 1982
esecutiva ai sensi di legge**

In vigore dal 4 giugno 1982
ai sensi della Legge Regionale 6.7.72 n.18

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SCOPO - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI DI GESTIONE - ORGANI

Articolo 1

1. Per iniziativa del Comune di Pistoia, della Provincia di Pistoia e della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia è costituita la Fondazione “Accademia di Musica Italiana per Organo” con sede in Pistoia.

2. Alla Fondazione potranno successivamente aderire, acquisendo anch’essi automaticamente a tutti gli effetti, la qualifica di fondatori, gli altri Enti che vi faranno richiesta.

3. La domanda d’ammissione dovrà essere rivolta al Presidente della Fondazione che la sottoporrà all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione dovrà fare espressa menzione degli apporti patrimoniali eventuali e della disponibilità dell’Ente richiedente ad assumere l’onere del contributo annuo, nella misura che verrà stabilita ai sensi del successivo articolo 4 dello Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione, delibera il riconoscimento dell’Ente richiedente della qualifica di fondatore a tutti gli effetti previsti dal presente Statuto.

Articolo 2

1. La Fondazione ha lo scopo di valorizzare gli organi storici italiani, specialmente di scuola pistoiese, con particolare riferimento alla diffusione ed alla conoscenza della musica italiana per organo.

2. Per raggiungere questo scopo la Fondazione opererà per:

- realizzare con continuità programmi di produzione musicale, corsi di studio e concorsi di interpretazione;
- ricercare in biblioteche pubbliche e private musiche per organo inedite di particolare interesse;
- distribuire le proprie produzioni organizzando, d’intesa con le istituzioni musicali e gli Enti locali toscani, un programma di diffusione delle attività organistiche;
- promuovere il restauro degli organi storici della Provincia e diocesi di Pistoia;
- cooperare con le maggiori istituzioni musicali toscane per la realizzazione degli obiettivi indicati nei programmi regionali per la promozione delle attività musicali;
- assumere iniziative a favore di coordinamento e di scambi con analoghe istituzioni estere.

3. La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l’acquisizione di sedi esterne a quella della Fondazione.

Articolo 3

1. Il fondo di dotazione e di patrimonio iniziale della Fondazione sarà costituito dai conferimenti di denaro e di beni effettuati dai fondatori.

2. Del patrimonio della Fondazione andranno altresì a far parte:

- i beni mobili e/o immobili successivamente conferiti alla Fondazione dai fondatori, o dai sostenitori, o da qualsiasi altro terzo;
- i beni mobili e/o immobili acquistati dalla Fondazione utilizzando le proprie disponibilità.

3. Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno comunque venire impiegati o nell’intensificazione delle attività della Fondazione di cui all’articolo 2 o nell’acquisto di beni strumentali idonei ad incrementare e migliorare lo svolgimento delle attività suddette, restando conseguentemente escluso ogni scopo di lucro.

Articolo 4

1. Per lo svolgimento della sua attività la Fondazione utilizzerà:

- i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- i contributi periodicamente ad essa assicurati dai fondatori e dai sostenitori;
- i contributi e le elargizioni che ad essa comunque perverranno dallo Stato, da Enti pubblici e da privati.

2. L'entità del contributo a carico degli Enti fondatori sarà stabilito, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in misura uguale per ciascun Ente sulla base del programma e del bilancio preventivo di cui al successivo articolo 8.

Articolo 5

1. Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- la Assemblea dei sostenitori;
- la Commissione artistica;
- il Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL COMITATO ESECUTIVO - IL PRESIDENTE - ENTI SOSTENITORI

Articolo 6

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- cinque Consiglieri nominati dal Comune di Pistoia;
 - cinque Consiglieri nominati dalla Provincia di Pistoia;
 - cinque Consiglieri nominati dalla Cassa di Risparmio.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Gli Enti che aderiranno successivamente alla Fondazione ai sensi dell'articolo 1, avranno diritto a nominare due Consiglieri.
3. Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica un triennio a decorrere dalla data del suo insediamento.
4. In caso di dimissione o di cessione della carica per qualsiasi motivo di uno o più Consiglieri, la nomina delle persone chiamate a sostituirle spetterà ai fondatori che li avevano designati.
5. I fondatori inadempienti al versamento dei contributi annuali minimi di cui all'articolo 4 non potranno designare i componenti del Consiglio di Amministrazione di loro spettanza.

Articolo 7

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente della Fondazione e tre Consiglieri che, assieme al Presidente della Fondazione e al Direttore artistico, costituiranno il Comitato esecutivo.

Articolo 8

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare:
- a) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo ed approva entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprenderà anche il programma d'attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo adottato dal Consiglio dovrà essere inviato entro tre giorni dalla sua adozione al Consiglio comunale di Pistoia, al Consiglio provinciale, al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio ed ai corrispondenti organi degli altri enti aderenti;
 - b) delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, salvo che per i beni mobili attinenti all'ordinaria amministrazione;
 - c) adotta le delibere di cui all'articolo 1 per l'ammissione di nuovi fondatori;
 - d) determina il trattamento giuridico ed economico del personale e gli eventuali gettoni di presenza e emolumenti dei componenti degli organi della Fondazione;
 - e) nomina il direttore artistico;
 - f) delibera le modifiche dello Statuto, ma soltanto con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
 - g) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Comitato esecutivo in aggiunta a quelli ad esso già spettanti per Statuto;
 - h) approva la relazione annuale sull'attività della Fondazione, da inviarsi ai fondatori e ai sostenitori;
 - i) delibera sulle direttive alle quali dovrà conformarsi il Comitato esecutivo sullo svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 9

1. Il Comitato esecutivo cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede, con pienezza di poteri, alla gestione della Fondazione osservando le direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ferme restando le specifiche competenze riservate dall'articolo 8 al Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare il Comitato esecutivo: predisporre le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e degli altri provvedimenti e relazioni la cui adozione o approvazione è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

2. Su conforme parere del Comitato esecutivo, il Presidente può:

- delegare i suoi compiti, per determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri;
- nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

3. In caso di temporaneo impedimento il Presidente può delegare all'esercizio delle sue funzioni un altro Consigliere.

Articolo 11

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Comitato esecutivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore artistico.

4. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti della Commissione artistica.

Articolo 12

1. Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o ne facciano richiesta gli altri tre componenti.

2. Le riunioni e le relative delibere saranno valide con la presenza di almeno tre componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13

1. Potranno aderire alla Fondazione, come sostenitori, Enti pubblici o privati, che le conferiscano beni ovvero si impegnino a versarle dei contributi annui.

2. Le domande di adesione alla Fondazione come sostenitori dovranno essere rivolte al Consiglio di Amministrazione che delibererà sulla loro accettazione.

TITOLO III
LA COMMISSIONE ARTISTICA - IL DIRETTORE ARTISTICO

Articolo 14

1. La Commissione artistica è composta da:

- un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra esperti distinti nel campo d'attività indicato dall'articolo 2;
- il Direttore artistico.

2. I componenti la Commissione artistica durano sino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere riconfermati.

3. I componenti la Commissione artistica che vengono per qualsiasi causa a cessare dalla carica vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del suo mandato.

4. Il Presidente della Fondazione, o un suo delegato, partecipano alle sedute della Commissione artistica.

Articolo 15

1. La Commissione artistica si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due componenti della Commissione stessa o del Direttore artistico.

2. La Commissione artistica:

- formula proposte o programmi sulle attività della Fondazione e segnala le persone ritenute idonee a collaborare nella attuazione delle sue attività;
- esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Articolo 16

1. Il Direttore artistico predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al parere della Commissione, e cura la loro esecuzione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi nominati uno per ciascuno dagli Enti fondatori.

2. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

3. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di persone giuridiche private ed in particolare di Fondazioni.

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI DI GESTIONE - ORGANI

Articolo 1.....	pag. 3
Articolo 2.....	» 3
Articolo 3.....	» 4
Articolo 4.....	» 4
Articolo 5.....	» 4

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL COMITATO ESECUTIVO - IL PRESIDENTE - ENTI SOSTENITORI

Articolo 6.....	» 6
Articolo 7.....	» 6
Articolo 8.....	» 6
Articolo 9.....	» 7
Articolo 10.....	» 7
Articolo 11.....	» 8
Articolo 12.....	» 8
Articolo 13.....	» 8

TITOLO III

LA COMMISSIONE ARTISTICA - IL DIRETTORE ARTISTICO

Articolo 14.....	» 9
Articolo 15.....	» 9
Articolo 16.....	» 9

TITOLO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17.....	» 11
------------------	------

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18.....	» 12
------------------	------